



Città di Cernobbio

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E
PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 31/03/2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale

N.¹¹..... in data 12/04/2016

Titolo I - Imposta Di Pubblicità

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Regolamento: Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Classificazione del Comune

Art. 3 – Categoria delle località

Capo II - Imposta sulla Pubblicità

Art. 4 - Oggetto dell'imposta

Art. 5 - Soggetto passivo dell' imposta

Art. 6 - Modalità di effettuazione

Art. 7 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Art. 8 - Limitazioni e Divieti

Art. 9 - Funzionario responsabile

Capo III - Applicazione dell'imposta e del Diritto

Art. 10 - Tariffe dell'imposta

Art. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta

Art. 12 - Dichiarazione di pubblicità

Art. 13 - Esenzioni

Art. 14 - Pagamento dell'imposta

Art. 15 - Accertamento d'ufficio - Rettifica - Riscossione coattiva

Art. 16 - Procedimento esecutivo

Art. 17 - Rimborsi

Titolo II - Pubbliche Affissioni

Capo IV - Disposizioni Generali

Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 19 - Piano generale e superficie degli Impianti per le pubbliche affissioni

Art. 20 - Classificazione e tipologia degli impianti per le affissioni

Art. 21 - Modalità delle pubbliche affissioni

Art. 22 - Classificazione e tipologia degli impianti di interesse pubblico recanti messaggi pubblicitari

Art. 23 - Classificazione e tipologia degli impianti pubblicitari ordinari

Art. 24 - Disposizioni varie

Art. 25 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree pubblici

Capo V - Diritto sulle Pubbliche Affissioni

Art. 26 - Diritto

Art. 27 - Maggiorazioni del diritto

Art. 28 - Riduzioni del Diritto

Art. 29 - Esenzioni dal Diritto

Art. 30 - Pagamento del Diritto

Titolo III - Disposizioni Comuni

Art. 31 - Sanzioni tributarie ed interessi

Art. 32 - Sanzioni amministrative

Art. 33 - Disposizioni finali

Art. 34 - Entrata in vigore

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Cernobbio sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive modifiche ed integrazioni, oltreché dalle norme del presente Regolamento.

Art. 2

(Art. 2 D.Lgs. 507/1993)

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Cernobbio è da considerarsi appartenente alla classe V, in base alla popolazione residente (n. 7031 al 31/12/2004).

Art.3

(Art. 4 D.Lgs. 507/1993)

CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in DUE categorie "NORMALE" e "SPECIALE", in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art.4 del D.Lgs. 507/93.

2. Le località in categoria "normale" e "speciale" sono quelle elencate nell'ALLEGATO "A". che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. L'allegato "A" è modificabile su deliberazione della giunta comunale.

3. La superficie totale delle località comprese nella categoria "speciale" non supererà il 35% della superficie del centro abitato, come definito e delimitato ai sensi dell'art.3 § 8 e dall'art.4 del D.Lgs.n.285 del 30/4/1992; la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati nelle località di categoria "speciale", non potrà superare la metà di quella complessiva.

Art.4

(Art. 5 D.Lgs. 507/1993)

OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

Art. 5
(Art.6 D.Lgs. 507/1993)
SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA

1. Il soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.
3. Per i soggetti di cui all'art. 20 non trova applicazione l'imposta comunale sulla pubblicità

Art. 6
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

1. Nel territorio del Comune di Cernobbio, la diffusione di messaggi pubblicitari, può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dal Comune medesimo.

Art. 7
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

Art. 8
LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) il lancio, comunque effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario;
 - b) esercitare la pubblicità sonora sia in forma ambulante che da postazioni fisse;
 - c) il posizionamento di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle auto in sosta;
2. Non è consentita la distribuzione a mano di manifestini commerciali nel centro storico e nell'area delimitata dalle seguenti località :
 - via Regina - ponte sul torrente Breggia,
 - via Ponte Nuovo – via V Giornate ,
 - via XXV Aprile - via don Minzoni, ,
 - via Libertà – via Montegrappa,
 - via Adda –via Regina.
3. Il Sindaco potrà concedere deroghe agli accennati divieti e limitazioni, in caso di richiesta da parte di Enti Pubblici ed Organizzazioni, per motivi straordinari ed eccezionali di pubblico interesse.

Art. 8 bis
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

1. Per la tutela del decoro urbano, non è ammessa l'installazione di cartelli, striscioni e mezzi pubblicitari su edifici o in aree private in zone soggette a vincoli storico-artistici, nei NAF, zone per le quali valgono le norme del PGT, ed in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, ai sensi del Decreto Legislativo del 22/01/2004, n. 42 intitolato "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Possono essere autorizzate esclusivamente le insegne non temporanee relative ad attività commerciali stabili, nei casi in cui non sia possibile l'inserimento delle stesse nel contesto architettonico dell'edificio o occorra pubblicizzare attività la cui sede è interna e difficilmente visibile dalla strada.

3. E' vietato ogni tipo di pubblicità sugli alberi.

4. Le insegne pubblicitarie possono essere installate, se autorizzate, di norma solo in corrispondenza dell'attività che si intende reclamizzare o negli spazi individuati dal Comune.

5. Eccezionalmente e per periodo limitati, la giunta può autorizzare la posa di informazioni, pubblicità ed indicazioni stradali riferite ad eventi realizzati dal Comune, da enti pubblici, da partecipate pubbliche o per eventi che vedano il coinvolgimento/patrocinio dei soggetti sopra citati, sugli edifici privati o nelle immediate vicinanze della stessa su supporti di tela o totem di misura compatibile con il luogo prescelto.

Art. 9

(Art. 11 D.Lgs. 507/1993)

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

CAPO III

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Art. 10

(Art. 3 D.Lgs. 507/1993)

TARIFFE D'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal D.Lgs. 507/93, dal presente Regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla giunta municipale.

2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo del medesimo anno. Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

3. Le maggiorazioni d' imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 11
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina con le modalità stabilite dall'art.7 in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, fermo restando la applicazione dell'imposta minima dovuta, per le pubblicità rivolte all'interno di impianti sportivi.

3. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12
(Art. 8 D.Lgs. 507/1993)
DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'

1. I soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti, passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti nel rispetto della normativa vigente. Il funzionario responsabile di cui all'art. 10 del presente Regolamento, provvede a comunicare all'organo preposto al rilascio dell'autorizzazione, la mancata visione del provvedimento autorizzatorio contestuale alla dichiarazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

3. Qualora venga omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

4. Per le denunce di variazione si dovrà procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 13
(Art. 17 D.Lgs. 507/1993)
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.;
- k) l'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni sugli autocarri utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- l) Gli annunci mortuari e la pubblicità effettuata direttamente dai soggetti di cui all'art.20 D.Lgs.507/93, che effettuano con proprio personale l'esposizione sugli spazi previsti, nella ragione del 10% del totale destinato all'affissione dei manifesti.

Art. 14

(Art. 9 D.Lgs. 507/1993)

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o tramite la tesoreria comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 11 del presente regolamento per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,00.
3. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usa l'apposito bollettino di conto corrente

predisposto con decreto ministeriale.

Art. 15

(Art. 10 D.Lgs. 507/1993)

ACCERTAMENTO D'UFFICIO – RETTIFICA

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l'organo a cui proporre l'eventuale ricorso.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.
4. Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso:
alla Commissione Tributaria Provinciale di Como, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413", competente anche per i ricorso avversi alle ingiunzioni fiscali emesse per il recupero coattivo.

Art. 16

(Art. 9, comma 5 D.Lgs. 507/1993)

PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

Art. 17

(Art. 9, comma 6 D.Lgs. 507/1993)

RIMBORSI

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di 90 giorni.
2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura percentuale stabilita dalla legge.

**TITOLO II
PUBBLICHE AFFISSIONI**

**CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 18

(Art. 18 D.Lgs. 507/1993)

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale, tale servizio può essere ceduto in concessione alle modalità di cui al D.Lgs. 446/97.

Il comune di Cernobbio o il suo concessionario garantiscono quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica.

2. Il Comune prevede, altresì, l'individuazione di spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 19

(Art. 20 bis, D.Lgs. 507/1993)

PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per quanto attiene al piano generale degli impianti, il Comune di Cernobbio, fa riferimento all'apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale.

2. Il 10 % della superficie totale, prevista dal suddetto Piano generale per le affissioni, viene messa a disposizione ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93. La superficie e l'individuazione delle vie, sono determinate con atto di Giunta Comunale.

La comunicazione di inizio esposizione dei manifesti in questi spazi è effettuata dalla persona fisica per conto dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93. La comunicazione dovrà riportare il periodo di esposizione, in ogni caso di durata non superiore a 10 giorni e con la limitazione di dieci fogli (70x100) corrispondenti a mq.sette.

Alla comunicazione dovrà essere allegato copia del manifesto. Su ogni manifesto affisso il comunicante dovrà porre il periodo di inizio e termine dell'affissione tramite timbro ad inchiostro indelebile e non dovrà coprire quei manifesti affissi e non ancora scaduti in base alla richiesta.

3. Il Comune non mette a disposizione personale per l'affissione negli spazi riservati che sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art.20

CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1) Classificazione

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica e di manifesti diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle seguenti disposizioni regolamentari.

La ripartizione degli impianti esistenti e di quelli da installare è così distribuita:

-Impianti riservati alle affissioni di natura commerciale	85%
-Impianti riservati alle affissioni istituzionali	5%
-Impianti riservati ai soggetti di cui all'art.20 D.Lgs.507/93	10%

2) Categorie delle zone

La zona delimitata dalla via Regina, compresi: Largo Campanini, Giardino Perlasca, piazza Mazzini e piazza Belinzaghi verrà considerata di I^a categoria e sarà applicato l'aumento del 20% sulle tariffe per la pubblicità. Tutte le altre zone verranno considerate di categoria inferiore.

2) Tipologia

- a) Stendardo, costituito da tabella porta manifesti (monofacciale o bifacciale) con formato cm.140x200 e cm.200x140 dotato di pali di sostegno
- b) Tabella murale, costituita da tabelle porta manifesti con formato cm.140x100 - cm.140x200 - cm. 200x100 infissa al muro.
- c) Poster, costituito da tabella porta manifesti di grande formato cm.600x280, dotata di pali di sostegno direttamente infissa al muro.

3) Quantitativi

A norma dell'art.3 del D.Lgs. 507/93 il comune di Cernobbio deve adibire al servizio delle pubbliche affissioni impianti per mq. 84, gli spazi, distinti per tipologia, sono riepilogati nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Gli stessi ammontano a complessivi mq.98 tutti costituiti da spazi affissionistici su impianto, tenuto conto delle esigenze territoriali, che potranno venire a crearsi, gli spazi potranno essere aumentati per mantenere una superficie totale maggiore di quella prevista dalla normativa.

4) Installazione e manutenzione

In caso di affidamento in concessione del servizio, il Concessionario provvederà a proprie spese e senza diritto di rivalsa, alla installazione e alla manutenzione degli impianti, esonerando il Comune da ogni responsabilità civile e penale per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dagli stessi, comprese l'installazione o la rimozione degli stessi.

Art. 21

(Art. 22, D.Lgs. 507/1993)

MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

Per le richieste di affissione commissionate personalmente dall'interessato sarà rilasciata una ricevuta attestante data di prenotazione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate, entro 90 giorni.

4. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di 15 giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.

5. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

6. Nell'Ufficio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali

appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art.22

CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO RECANTI ISCRIZIONI PUBBLICITARIE

1) Classificazione

Sono considerati impianti pubblicitari di interesse pubblico quelli collocati a margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi e finalizzati a protezione o riparo dei pedoni, a fornire indicazioni direzionali o dell'ora esatta, contenenti messaggi pubblicitari.

2) Tipologia

a-transenna parapedoni, contenente messaggi pubblicitari e posta sul marciapiedi e finalizzata alla protezione del transito dei pedoni;

b-pensilina e palina, contenente messaggi pubblicitari poste in corrispondenza delle fermate dei mezzi pubblici di linea.

c-freccia di segnaletica industriale, posta su palo e contenente indicazioni circa l'ubicazione e l'attività svolta dalle aziende in ambiti industriali, artigianali o commerciali;

d-quadro turistico, contenente iscrizioni pubblicitarie oltre ad informazioni e indicazioni di pubblico interesse;

e-orologio, contenente iscrizioni pubblicitarie e dispositivo per la segnalazione dell'ora esatta;

f-cartello impianto, contenente iscrizione pubblicitaria relativa ad attività economica.

Art. 23

CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ORDINARI

1) Classificazione

Sono considerati impianti pubblicitari ordinari quelli provvisti di scritte o simboli delle attività economiche professionali, commerciali, industriali e artigianali, apposti presso la sede ove viene svolta l'attività stessa.

2) Tipologia

a-impianto a bandiera (insegna, targa o altro, orizzontale o verticale, sporgente dal muro);

b-impianto frontale (insegna, targa o altro, orizzontale o verticale, infisso al muro);

c-impianto "a giorno" (insegna, targa o altro, orizzontale o verticale, collocato su tetti, cancelli o recinzioni degli esercizi pubblici o commerciali);

d-vetrofanie (iscrizione applicata sulle vetrine degli esercizi)

3) Dimensioni e posizionamento delle insegne a bandiera

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato e alla larghezza della sede stradale. In particolare dalla quota del marciapiedi fino alla quota di mt.4,00 non è ammessa alcuna sporgenza sugli spazi pubblici di impianti riguardanti insegne o decorazioni, al di sopra di tale quota sono ammesse sporgenze non superiori a mt.1.20, nelle vie di calibro inferiore a mt.8.00 non è consentita alcuna sporgenza.

Art.24

DISPOSIZIONI VARIE

1) Caratteristiche degli impianti pubblicitari montati su pali

Tutti gli impianti devono avere un aspetto decoroso, devono essere costituiti di materiale duraturo escludendo il legno e il cartone e le strutture portanti il mezzo pubblicitario non devono interferire o gravare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra degli impianti deve essere di almeno mt.1,00.

In ogni caso non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

2) Norme di sicurezza per la viabilità nel centro abitato

Fermi restando i diritti e le competenze dell'Ente proprietario della strada, nel centro abitato, così come definito con determinazione della G.C. n.241 del 29/6/1993, si dovranno osservare tutte le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 285/92, e successive modificazioni, per garantire la sicurezza e la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

3) Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione, l'armatura, il loro eventuale spostamento, nonché la loro rimozione per disdetta sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti. In caso di disdetta dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario a cura e spese dell'utente interessato. In difetto il Comune ne disporrà la rimozione, secondo le procedure di legge, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni contenute nell'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni ed ubicazione saranno considerati abusivi, come ogni variazione, non autorizzata, apportata agli stessi.

Il contribuente autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato a malleverare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi, in relazione, connessione, dipendenza sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria ed installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare dagli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

4) Manutenzione degli impianti

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti, conseguentemente il Comune potrà prescrivere, in qualsiasi momento, l'esecuzione di modifiche o spostamenti che saranno ritenuti necessari. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con la conseguente erogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

5) Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro risarcimento, compenso o indennità.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto con conseguente rimozione, secondo le procedure di legge, addebitando allo stesso le spese sostenute.

Art. 25

Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune o appartenenti al demanio, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o concessione, nonché della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 26

(Art. 19, D.Lgs. 507/1993)

DIRITTO

1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Cernobbio, è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i comuni di classe V e sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.C. entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno. Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 27

(Art. 19 e Art. 22, comma 9, D.Lgs. 507/1993)

MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO

1. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al precedente articolo è maggiorato del 50%: Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,83 per ciascuna commissione.
3. In relazione ai rilevanti flussi turistici per il periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 settembre verrà applicato l'aumento stagionale pari al 20% della tariffa alle affissioni pubblicitarie commerciali.

Art. 28

RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione nel successivo articolo del presente regolamento;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e quelle da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Art. 29

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 30
PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite c/c postale, utilizzando l'apposito bollettino postale indicato con decreto ministeriale intestato al Comune o tramite la tesoreria comunale ovvero al suo concessionario in caso di affidamento del servizio ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97,

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31
(Art. 23, D.Lgs. 507/1993)
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 12 del presente regolamento si applica le sanzioni previste dalla normativa vigente anche regolamentari.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione prevista dalla normativa vigente anche regolamentare.
3. Sulle somme evase per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi mora nella misura percentuale stabilita dalla legge.

Art. 32
(Art. 24, D.Lgs. 507/1993)
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 200,00 a euro 500,00, in particolare, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

- Installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto di euro 500
- Esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione o scritta euro 450
- Esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascuno striscione euro 400
- Effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata euro 300

3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabile le relative spese.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi.

Nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

Art. 33
DISPOSIZIONI FINALI

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti relative al medesimo oggetto.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507

3. E' fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario di archiviare ogni documentazione cartacea scaturente dall'applicazione del D.Lgs. 507/93 e succ. mod. nonché dal presente Regolamento per un periodo di 10 anni.

Art. 34
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal

Impianti per le affissioni esistenti

ZONA SPECIALE

VIA REGINA - PIAZZA MAZZINI 22 tabelle 100x140 zona con maggiorazione

ZONA NORMALE

VIALE MATTEOTTI 2 stendardi 140x200

VIALE MATTEOTTI 2 stendardi 100x140

VIA SAURO 8 stendardi 100x140

VIA MONDELLI 1 stendardo 140x200

VIA COSTA D'ORO 12 tabelle 100X140

VIA XXV APRILE 12 tabelle 100X140

VIA NOSEDA 1 stendardo 140x200

VIA LIBERTA' 1 stendardo 140x200

VIA IV NOVEMBRE 1 stendardo 140x200

In questi impianti sono da stabilire gli spazi da assegnare ai soggetti di cui all'art.20 D.Lgs.507/93